

COMUNICATO STAMPA

Addizionale erariale per le auto over 225 kilowatt I chiarimenti in una circolare delle Entrate

Tempi, destinatari ed esenzioni per il pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche per i veicoli con potenza superiore a 225 kilowatt. In particolare, non devono versare l'addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e chi usufruisce di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Scade il prossimo 10 novembre, invece, il pagamento per i veicoli iscritti al Pra alla data del 6 luglio 2011, mentre per i veicoli immatricolati dal 7 luglio al 31 dicembre 2011 il termine per il versamento è fissato al 31 gennaio 2012. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 49/E di oggi, che illustra i casi di esenzione e le modalità di pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche introdotta dal Dl n.98/2011.

A chi si applica l'addizionale – La circolare ricorda che sono tenuti al pagamento dell'addizionale, pari a 10 euro per ogni kilowatt di potenza superiore alla soglia di 225 stabilita dal Dl n. 98/2011, non soltanto i proprietari ma anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose. Non devono, invece, versare l'addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio e chi usufruisce di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Come e quando pagare – Il pagamento dell'addizionale deve avvenire entro il 10 novembre 2011, tramite modello F24, per gli autoveicoli presenti nei registri del Pra alla data del 6 luglio 2011. La circolare chiarisce che se il veicolo è stato venduto dopo il 6 luglio, l'ex proprietario, o titolare di altri diritti, deve comunque versare l'addizionale entro il 10 novembre.

Invece, per i veicoli immatricolati tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011, l'addizionale erariale, va pagata entro il 31 gennaio 2012. Se questi vengono rivenduti nel corso del 2011 l'addizionale deve essere versata dal primo proprietario sempre entro il 31 gennaio 2012 e il nuovo proprietario non è tenuto al pagamento dell'addizionale per il 2011.

A partire dal 2012 l'addizionale va versata contestualmente al pagamento delle tasse automobilistiche.

Roma, 8 novembre 2011

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)